

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

considerando che le autorità veterinarie islandesi hanno fornito alla Commissione garanzie in merito all'assenza dell'anemia infettiva equina sul territorio dell'Islanda;

considerando che di conseguenza non è più necessario esigere il test sierologico relativo a detta malattia (il cosiddetto «test di Coggins») nel caso dell'importazione di equidi provenienti dall'Islanda; che occorre tuttavia che le autorità veterinarie islandesi certifichino che l'Islanda è ufficialmente indenne da detta malattia;

considerando che occorre quindi modificare la decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE<sup>(3)</sup>, nonché la decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono

subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione<sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La decisione 93/196/CEE è modificata come segue.
  - a) All'allegato I, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
    - ← i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina<sup>(3)</sup>, oppure
    - ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina<sup>(3)</sup>.
  - b) All'allegato II, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
    - ← i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina<sup>(4)</sup>, oppure
    - ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda, si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

<sup>(2)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

2. La decisione 93/197/CEE è modificata come segue.

*Articolo 2*

All'allegato II, certificato sanitario A, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

← i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina <sup>(2)</sup>, oppure

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda, si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'annemia infettiva equina <sup>(2)</sup>.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*